

Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani

La Commissione Straordinaria

ordinanza n. ~~27~~ del 30 MAR. 2018

Oggetto: disciplina delle attività rumorose ubicate nel centro urbano. Autolavaggi.

Richiamata la necessità di regolamentare l'orario di esercizio degli impianti di autolavaggio automatici a gettoni, al fine di salvaguardare il riposo e la quiete dei residenti nella zona tutte le volte in cui detti autolavaggi insistono nel centro urbano della nostra Città;

Rilevata a tal fine la vigenza di limiti di legge cui far riferimento in materia di inquinamento acustico ed ambientale;

Visto l'art. 50 comma 7, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 6 della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e s.m.i.;

Vista la legge di depenalizzazione n.689 del 24 novembre 1981 n. 689;

Visto, inoltre, il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Castelvetro che all'art. 27 pone limiti di orario molto restrittivi per le attività e le lavorazioni rumorose;

ORDINA

1.I gestori di impianti di autolavaggio automatico a gettoni che insistono nel centro urbano della nostra Città sono tenuti a rispettare il seguente orario massimo di apertura:

A) giorni feriali dalle ore 07,00 alle ore 22,00

B) giorni festivi dalle ore 08,00 alle ore 22,00

2.Nell'area in cui insiste l'autolavaggio automatico a gettoni dovranno essere posti cartelli chiaramente visibili con indicazione degli orari di apertura e di funzionamento dell'impianto, nonché il divieto di utilizzare le autoradio e di tenere acceso il motore dei veicoli durante la sosta nell'area annessa agli impianti di autolavaggio.

3.Durante l'orario di chiusura dell'attività l'area in cui insiste l'impianto di autolavaggio automatico dovrà essere resa inaccessibile alle auto attraverso adeguata chiusura dell'area stessa .

Eventuali deroghe potranno essere autorizzate previa richiesta da presentare almeno cinque giorni prima da parte dei gestori degli impianti al S.U.A.P. del Comune di Castelvetro.

Sanzioni

Le violazioni ai punti 1, 2 e 3 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va **da Euro 75,00 ad euro 450,00** ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981 n. 689.

In caso di particolare gravità e/o recidiva potrà essere disposta la sospensione dell'attività fino ad un massimo di giorni 20.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un semestre, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

La presente ordinanza sarà notificata:

alla cittadinanza previa pubblicazione all'albo online del sito istituzionale dell'Ente www.castelvetranoselinunte.gov.it;

alla Polizia Municipale;

alla Compagnia ed alla Stazione Carabinieri di Castelvetrano;

al Commissariato di P.S di Castelvetrano;

Alla Tenenza della Guardia di Finanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR di Palermo entro giorni 60 dalla data di pubblicazione all'Albo Online del sito istituzionale dell'Ente e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni sempre decorrenti dalla data di pubblicazione al citato Albo.

Il Dirigente delegato

Vincenzo Buccia

